

Giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo ad un progetto per la realizzazione di un parco eolico

T.A.R. Liguria, Sez. II 1° dicembre 2020, n. 877 - Pupilella, pres.; Perugia, est. - Vernazza ed a. (avv. Granara) c. Provincia di Savona (n.c.) ed a.

Ambiente - Progetto per la realizzazione di un parco eolico per la produzione di una potenza massima installata di 6 MW - Giudizio positivo di compatibilità ambientale dell'impianto.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

I signori Mario Vernazza e l'architetto Sara Traverso si ritennero lesi dai provvedimenti riportati, per il cui annullamento notificarono il ricorso in trattazione affidato a censure in fatto e diritto.

Si sono costituiti con distinte memorie il ministero dei beni e le attività culturali, la regione Liguria e la controinteressata Eolo srl, tutti chiedendo respingersi la domanda.

Con ordinanza 140/2020 il tribunale amministrativo ha disatteso la domanda cautelare proposta; con successiva ordinanza 4144/2020 il consiglio di Stato ha accolto l'appello interposto ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, decisione che è stata ottemperata.

Con atto notificato alle controparti sono intervenuti adesivamente in giudizio i signori Cinzia Persico, Emanuele Rabellino, Silvia Rabellino e Graziella Scaletta.

Le parti hanno depositato memorie e documenti, i ricorrenti e la controinteressata anche le note d'udienza.

1 Il contenzioso deriva dall'allegata illegittimità degli atti con cui le amministrazioni resistenti e intime hanno assentito il progetto della controinteressata per la realizzazione di un parco eolico che occuperà anche alcuni fondi di proprietà dei ricorrenti; è adombrata la produzione di una potenza massima installata di 6 MW nella località Bric Autzè dei comuni di Pontinvrea e Sassello, ma deve notarsi che il contraddittorio è stato esteso solo al primo ente posto che il secondo risulta interessato solo in minima parte dall'insediamento previsto.

Gli atti impugnati in principalità sono la delibera di giunta regionale con cui è stata assentita la compatibilità ambientale dell'impianto, seppure con prescrizioni, e l'atto della provincia di Savona che ha autorizzato la controinteressata a procedere all'esecuzione delle opere previste ed esaminate nel corso del complesso procedimento.

2 Va esaminata pregiudizialmente l'eccezione con cui la regione Liguria chiede dichiararsi inammissibile il ricorso, in quanto le censure atterrebbero a questioni di merito o rimesse alla discrezionale valutazione di un'amministrazione, come tali non sindacabili dal giudice della legittimità. Tale situazione sarebbe compendiata dalla natura del procedimento, la cui definizione ha richiesto l'espressione di numerosi pareri fondati su profili effettivamente tecnici, ma quel che va notato è che le doglianze propongono al giudice l'esame di profili riferibili alle violazioni tipiche delle questioni di legittimità, quali il difetto di istruttoria e della motivazione; ne deriva che l'eccezione in quanto tale va disattesa, posto che sarà al più in sede di esame delle singole deduzioni che il giudice potrà dichiarare l'inammissibilità del motivo, ricorrendo una censura fondata soltanto sulle questioni di merito o di natura meramente valutativa (in tal senso anche l'analoga questione risolta da Tar Liguria, 324/2020).

Come tale la pregiudiziale eccezione va disattesa.

3 L'interesse dei ricorrenti principali a proporre la domanda viene seppur genericamente contestato dalla controinteressata Eolo srl, che al riguardo opera il riferimento alla fase precedente la lite quando venne condotta una trattativa tra le parti per evitare la procedura ablatoria: assume la controinteressata che non si giunse alla conclusione della fase convenzionale atteso il contenuto economico inarrivabile della pretesa delle controparti, che ritennero di poter rinunciare ai propri diritti dominicali in favore di Eolo srl solo in cambio della somma di euro 80.000,00 (ottantamila/00), dopo che la trattativa si era basata su un valore dei fondi da compravendere intorno ai due o tremila euro. Da ciò deriverebbe l'impossibilità di apprezzare i motivi nel merito, attesa la natura emulativa del ricorso.

Nota il collegio che la ragione per la quale una parte può proporre un'impugnazione non può essere sindacata dal giudice prima che si proceda alla concreta cognizione delle censure; va per ciò affermato che la denuncia della pretesa natura emulativa di un ricorso è comunque subvalente rispetto alla valutazione della pretesa stessa in punto di diritto, vista la preminenza che l'art. 24 cost. attribuisce al diritto di agire in giudizio.

Anche questa eccezione va disattesa, per cui il ricorso può essere esaminato nel merito.

4 Con il primo articolato motivo i ricorrenti lamentano dapprima l'effetto pregiudizievole cumulativo che deriverebbe loro dall'installazione dell'impianto in progetto, posto che il sito di Bric Autzè è prossimo alle località dove sono già localizzati:

quattro aerogeneratori di potenza complessiva di 3,2 MW nel parco Cinque Stelle a Stella;

quattro aerogeneratori con potenza complessiva di MW 3,2 nel parco La Rocca a Pontinvrea;
sei o sette aerogeneratori con potenza complessiva di MW 4,8 MV nel parco Valbormida in località Cima della Biscia;
quattro aerogeneratori con potenza installata di MW 9,2 MW in località Naso di Gatto, oltre a tre nuove torri in fase di autorizzazione nei pressi del monte san Giorgio;
un aerogeneratore per una potenza di 1 (uno) MW in località Rocca Moglie;
un parco eolico a Cairo Montenotte in località Surite del Cuculo per una potenza pari a 5 MW;
un impianto in località Monte Greppino di Pontinvrea per una potenza di 24 MW;
dieci nuovi aerogeneratori per la potenza complessiva di 21 MW nel sito Cascinassa.

In tale stato di cose i ricorrenti assumono che l'impianto in progetto non potrebbe essere valutato dal punto di vista dell'impatto ambientale come se esso costituisse un sito produttivo a sé stante, posto che tale considerazione imporrebbe di valutare tutti gli aerogeneratori installati nella zona come un unico strumento di produzione dell'energia elettrica ottenuta sfruttando il vento; da ciò conseguirebbe il superamento del limite di 30 MW previsto dall'art 7 comma 2 che rimanda all'allegato II al punto 2 ultimo capoverso del d.lvo 152/2006, con il conseguente obbligo di sottoporre il tutto alla VIA da parte degli organi dello Stato e non di quelli della regione Liguria.

In ciò consisterebbe l'illegittimità dedotta.

Su tali premesse le parti controvertono circa l'estensione da attribuire alla nozione di impianto eolico, se cioè ogni singolo proprietario o realizzatore debba essere computato come tale, ovvero se la complessiva serie di strutture contermini debba concorrere nel computo della potenza massima prodotta, soggiacendo alla valutazione da operare sul discrimine in termini di energia prodotta e così sulla differenziazione nel ricordato regime della competenza a decidere.

Il collegio nota che la valutazione non può restringersi al principio della considerazione del proprietario o proponente, posto che in tal modo si lascerebbe spazio alle possibili manovre elusive sulla dimensione dell'impianto che la normativa e la giurisprudenza si sono incaricate di contrastare soprattutto nel settore dei contratti dell'amministrazione, ma anche in questa specifica materia.

Ciò premesso deve essere individuato un criterio capace di delimitare un sito più o meno ampio muovendo in questo caso dal favore degli eventi naturali per un determinato utilizzo, così da evitare un'arbitraria estensione ovvero riduzione del teatro descritto per la valutazione occorrente.

In questa ipotesi le parti ricorrenti si sono fatte carico di depositare una mappa che rappresenta l'ubicazione di tutti i siti sopra riportati, ma il collegio non può derivare da tale documento la sicura consapevolezza circa la necessità di riunire in un unico versante favorito dal vento tutti gli impianti esistenti o ancora in progetto. Si tratta in altre parole di un criterio empirico che non sembra rispondere ai requisiti di cui all'art 7 comma 2 che rimanda all'allegato II al punto 2 ultimo capoverso del d.lvo 152/2006, e che tra l'altro introduce delle norme piuttosto atte a mitigare l'impatto ambientale degli impianti che non a concorrere specificamente all'individuazione del discrimine della potenza generabile per individuare l'ente competente al rilascio della necessaria VIA.

L'esame dei documenti citati evidenzia che in taluni casi i siti produttivi sono vicini l'uno all'altro, mentre altri sono distanti numerosi chilometri, misurati ovviamente in linea d'aria, rendendo con ciò l'idea della ricordata aleatorietà del criterio proposto dai ricorrenti per dedurre la censura di incompetenza. Al riguardo non è stata compiutamente dedotta una censura fondata su una fonte normativa (quale potrebbe essere l'art. 4.1 dell'allegato al dm 30.3.2015, in g.u. 11.4.2014, n. 84) che seppur in modo non definitivo esemplifica le modalità con cui si potrebbe determinare l'areale da cui dedurre la necessità di cumulare i diversi impianti, ovvero la possibilità di farne una separata valutazione, sempre dal punto di vista dell'impatto ambientale.

Ne consegue che su tale base non è possibile accedere alla pretesa degli interessati di apprezzare in un unico contesto tutti gli impianti citati, non essendo stato dedotto un sicuro metodo che possa distinguere i siti che devono essere considerati unitariamente da quelli che invece vanno valutati separatamente.

5 Con un'ulteriore e articolata doglianza contenuta sempre nel primo motivo, i ricorrenti lamentano che la VIA non abbia preso in esame l'effetto barriera che deriverà dall'installazione dei due aerogeneratori sul crinale del Bric Autzè, con che diverrà evidente la mancata considerazione del rischio ambientale sussistente nella fattispecie, un profilo che la regione Liguria ha sottovalutato viziando con ciò la valutazione rimessale.

Il collegio deve notare che la VIA qui contestata ha avuto una fase di gestazione travagliata (si vedano il numero e la complessità dei documenti depositati dai ricorrenti il 27.3.2020 sub allegato 002), con la richiesta pervenuta alla controinteressata dall'autorità statale di riapprezzare l'intero progetto, così da porre rimedio alle incongruità rilevate nel corso del primo esame.

In tal senso proprio l'ubicazione degli strumenti e dei tracciati viabili è stata spostata dal crinale ad una quota più bassa, elidendo con ciò i vizi evidenziati dall'atto 21.4.2016, n. 10021 della soprintendenza ligure.

La censura in esame non sembra essersi del tutto rapportata al nuovo progetto presentato dalla controinteressata, salva la censura dedotta per il difetto della motivazione che deriverebbe dalla mancata giustificazione del mutato orientamento palesato soprattutto dalla soprintendenza ligure. Il tribunale amministrativo non può convenire con quest'ultima deduzione, posto che il progetto della controinteressata si è adeguato ai rilievi formulati dall'amministrazione statale nel

preavviso di rigetto inviato (atto 2016/10021 della soprintendenza), sì che la giustificazione dell'assenso ha potuto essere succinta come è in effetti.

Conclusivamente il primo motivo va disatteso per infondatezza.

6 Il secondo motivo elenca le norme poste a tutela del patrimonio boschivo, riferisce che l'intervento in questione inciderà sul terreno ricoperto dalla vegetazione comportando l'abbattimento di centocinquanta alberi, e rileva l'illegittimità della motivazione addotta a conferma della correttezza della VIA assentita nella parte in cui la valutazione non ha tenuto conto di tali circostanze.

Il tribunale amministrativo nota che il punto B1 della DGR 604/2017 (appunto l'atto che ha espresso la valutazione positiva sull'impatto ambientale seppur con prescrizioni) riporta espressamente che l'avvio delle opere assentite dovrà essere preceduto dalla comunicazione del programma delle attività compensative relative alla sistemazione del percorso del crinale e dell'ambito boschivo circostante.

Con ciò sembra superato il rilievo circa l'omessa considerazione del vincolo boschivo nella zona, un limite che la soprintendenza ha apprezzato e dopo una prima presa di posizione contraria ha ritenuto compatibile con l'intervento in progetto; le parti ricorrenti e intervenute non hanno dedotto ulteriori rilievi per la dichiarazione di illegittimità delle delibera regionale, sì che anche il secondo motivo va disatteso per infondatezza.

Tali considerazioni consentono di pretermettere le argomentazioni addotte da tutte le parti in causa circa la persistenza vigenza e il rilievo del vincolo boschivo, posto che risulta in effetti che la deliberazione della giunta regionale si fece carico del problema e impose alla controinteressata di dar corso ad un programma di opere riparatorie relative alla sistemazione del percorso del crinale e dell'ambito boschivo circostante (punto B.1. dell'impugnata DGR 604/2017).

Con ciò si condivide la giurisprudenza menzionata sempre da tutte le parti (ad esempio cons. Stato 2014/4775) secondo cui i profili problematici in una VIA vanno esaminati dalle amministrazioni interessate, non essendo necessario che una specifica determinazione sia assunta su ogni singola questione, attesa la natura discrezionale che assumono gli apprezzamenti rimessi agli enti titolari della potestà; né può osservarsi che nella specie sia stato commesso un errore nella valutazione del fatto, tenuto conto delle osservazioni svolte sull'esatto numero di alberi che saranno sacrificati e sulle attività che Eolo srl sarà tenuta a porre in atto a tale riguardo.

Del pari va considerato l'esame svolto dagli organi pubblici, compendiati nella delibera di giunta, in merito alla salvaguardia dell'area umida e di quelle prative che saranno interessate dall'impianto delle torri o dal tracciamento delle strade di accesso alle strutture.

Tutti i profili presi in esame non appaiono descrivere i presupposti di un vincolo assoluto ed inderogabile, per cui il motivo va disatteso.

7 La terza doglianza riguarda la violazione del PTCP, in quanto sarebbero numerosi i vincoli che non sarebbero stati rispettati dalla deliberazione regionale impugnata.

Con un primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 52 del PTCP vigente (sulla prorata applicabilità dello strumento, art. 68 della L.R. 36/1997 modificato dall'art. 5 comma 1 della L.R. 15/2018) in quanto il progetto situa l'intervento in area definita come ANI-MA, nella quale sarebbe inibita la trasformazione del territorio che invece è stata autorizzata. In particolare la violazione della previsione ambientale consisterebbe nell'assenso alla realizzazione di due strade di cantiere per una superficie di mq 6700 + 660, oltre a delle piazzole per mq 1700.

Il collegio nota a tale riguardo che il limite alla modificazione stabilito dall'art. 52 del PTCP non è assoluto, assumendo tale connotazione quanto disposto dal comma 3-bis della previsione che è però relativo alle aree protette, una qualificazione che non è comprovato si attagli alla aree per cui è controversia.

In tale stato di cose si osserva che la modificazione è ammessa in termini modesti (art. 52 comma 1 dell'art. 52), che le strade da aprire nell'area non possono avere connotati urbanistici (comma 3) e che gli insediamenti devono mirare al più efficace sfruttamento delle risorse produttive (comma 2); nella specie va notato che l'atto conclusivo della VIA ha apprezzato adeguatamente le possibilità di deroga al PTCP, e a tale considerazione il collegio può aggiungere il rilievo relativo alla previsione introdotta dall'art. 5 comma 1 della L.R. 1991/6 che ammette espressamente la deroga alle norme del PTCP per gli impianti quale è quello in progetto, disponendo per l'efficacia dell'eccezione così apportata alla regolamentazione del PTCP anche in consonanza con quanto si desume dalla lettura dell'art. 12 del d.lvo 387/2003.

Si tratta in questi casi della legislazione di favore che anche la difesa regionale sottolinea, e che in questi anni ha provveduto ad incentivare l'installazione degli impianti che producono l'energia elettrica utilizzando quella del vento, per cui la complessa ricognizione della legislazione applicabile induce a concludere che anche nella zona ANI-MA di che si tratta è legittimo derogare alle norme del PTCP per installare gli aerogeneratori eolici, con che siano osservate tutte le altre cautele imposte.

A diversa conclusione non può indurre l'ulteriore allegazione dei ricorrenti laddove rilevano trattarsi della deroga ad un vincolo assoluto, un'eccezione tra l'altro apportata da una norma – l'art. 5 comma 1 della citata L.R. 1991/6 – che avrebbe un tenore soltanto urbanistico e non anche ambientale.

Il tribunale amministrativo ha già notato non trattarsi nella specie di un'ipotesi di vincolo assoluto, e oltre a ciò l'art. 5 di cui si tratta menziona espressamente anche l'ambiente come suo ambito di applicazione.

E' proposta infine una doglianza relativa alla violazione dell'art. 15 del PTCP che prescrive per l'areale interessato la situazione di mantenimento, sì che "...la pianificazione dovrà essere orientata a consentire esclusivamente quegli interventi che non incidono sull'attuare assetto geomorfologico considerato alla scala territoriale...". A corredo della censura viene allegata la natura degradante che l'intervento avrà sull'ambiente, dal che l'illegittimità denunciata.

Il tribunale amministrativo nota che la norma contiene segni di linguaggio che comportano l'individuazione di un vincolo generico nella specie, sì che appare corretta sul punto la motivazione degli atti impugnati nella parte in cui escludono la possibilità che l'intervento potrà avere di un effetto totalmente degradante sull'ambiente.

Null'altro è stato allegato sul punto, sì che il rilievo appare generico.

Conclusivamente l'articolato motivo non può essere condiviso.

8 Con la quarta censura viene denunciata la violazione del d.lvo 387/2003 e delle linee guida che devono regolamentare l'inserimento nell'ambiente degli impianti come è quello in contestazione; in particolare viene ascritta al procedimento da cui sono derivati gli atti impugnati la mancata considerazione dell'allegato IV al dm 10.9.2010 contenente appunto le linee guida sulla compatibilità tra le installazioni per cui è lite e l'ambiente.

E' dedotta in particolare la violazione della lettera b) del punto 3.1. del citato allegato al decreto ministeriale nella parte in cui la norma imporrebbe distanze di non meno di cinquanta volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore, un distacco che non sarebbe verificato rispetto alla casa di abitazione dell'architetto Traverso: in assenza di più precise indicazioni si osserva che l'immobile in questione potrebbe corrispondere a quello ritratto nell'immagine denominata fotoinserimento 4149 dalla S.P. 41 di cui allo studio di impatto ambientale commissionato dalla controinteressata società, che documenta l'esistenza di una sola abitazione ad una considerevole distanza dalla pala più vicina, sì che le norme cautelative denunciate non appaiono applicabili, non esistendo nella zona alcun centro abitato da cui distanziare gli aerogeneratori.

Oltre a ciò si nota che la deliberazione 25/2018 del consiglio comunale di Pontinvrea ha individuato in termini di migliaia di metri lineari la distanza tra gli impianti in contestazione e gli abitati di Pontinvrea, delle frazioni Ferriera e Repiano, sì che anche sotto tale profilo la deduzione non merita consenso.

La censura è pertanto infondata in fatto.

9 Il quinto motivo lamenta l'inadeguatezza della motivazione sulla VIA assentita al progetto, a causa della pretermissione del rilievo del vincolo idrogeologico esistente in zona; dal piano stralcio dell'assetto idrogeologico del bacino del Po risulta infatti che nell'area del Bric Autzé sarebbero presenti una zona di frana quiescente (ad est), mentre il sito in cui ci sarebbero evidenze del rischio di inondazione molto elevata si trova a sud.

Oltre a ciò l'istruttoria per la VIA ha evidenziato numerose interferenze dei cavi interrati al servizio del trasporto dell'energia prodotta dagli aerogeneratori con tre rii demaniali, con il torrente Erro e con il rio Autzé del Bin.

La censura ricorda che l'ufficio difesa del suolo di Savona e il dipartimento regionale per il territorio, l'ambiente, le infrastrutture e i trasporti avevano sottolineato l'esigenza di mitigare l'impatto apportato ai versanti dalle torri in progetto così come la necessità della previa valutazione idrogeologica, ma l'assenso comunale in tal senso non risulta rilasciato, dal che l'illegittimità dedotta.

Il collegio osserva che la carta A.01.h inquadramento su carta idrografica rappresenta in effetti una serie di torrenti o rivoli che si formano a mezzacosta scendendo dal Bric Autzé, quindi in posizione inferiore a quella in cui il progetto modificato ha collocato le torri, dal che l'irrelevanza del rilievo.

Altrettanto deve affermarsi per quel che attiene alle interferenze tra i cavidotti sotterranei che il progetto vuole porteranno la corrente prodotta dalla pale mosse dal vento sino alla stazione di distribuzione; si tratta infatti di un circuito totalmente sotterraneo nel quale saranno collocate le condutture per il trasporto dell'energia, sì che il danno che potrebbe derivare allo scorrimento dei corsi d'acqua menzionati in ricorso non risulta delineato.

In ordine alla frana quiescente si nota che la doglianza non si diffonde circa la sua precisa ubicazione, dal che la genericità del rilievo che va apprezzato come tale anche in relazione all'assenza di indicazioni circa il rischio idrogeologico che tale circostanza potrebbe apportare alla stabilità degli impianti in progetto e, ancor più, dei versanti.

Anche questa censura è infondata e va disattesa.

10 Il sesto motivo deduce l'illegittimità della valutazione di impatto regionale, in quanto gli enti interessati non avrebbero preso adeguatamente in esame le tappe degli attraversamento delle specie di ambienti aperti, che colliderebbero con la presenza delle torri sul Bric Autzé.

Al riguardo è stato elaborato un programma di tutela per gli animali in spostamento denominata Rete Natura 2000, su cui si è espresso l'art. 6 della legge regione Liguria 2009/28 vincolando l'approvazione dei progetti che interferiscono con detta Rete Natura alla valutazione favorevole dell'incidenza. Il procedimento di VIA non avrebbe preso in esame tale profilo, dal che l'illegittimità dedotta, la cui affermazione concorrerebbe alla maggior tutela di specie differenti quali il cervo volante, la lucertola muraiola, il ramarro, il biacco, e non ultimo alla tutela di specie vegetali presenti nella zona.

Al riguardo si nota che l'art. 6 della legge regione Liguria 2009/28 ricomprende espressamente la tutela e la conservazione delle specie indicate nell'ambito del procedimento di valutazione ambientale; gli atti prodotti comprovano che l'istruttoria compiuta prima dell'adozione della DGR 604/2017 si occupò dei volatili stanziali o migratori che avrebbero potuto essere

disturbati dalle pale in progetto, prendendo con ciò in esame la situazione degli animali che vivono nella località, senza che alcuna parte del procedimento abbia obiettato alcunché in ordine alla necessità di ampliare l'indagine.

Anche questo motivo va pertanto disatteso.

11 Il settimo motivo denuncia l'illegittimità della delibera regionale sulla VIA in quanto il parere positivo è stato deliberato imponendo numerose prescrizioni alla futura attività della controinteressata proponente, dal che al contraddittorietà rinvenibile tra una valutazione positiva e una somma di imposizioni che la contraddicono. L'esposizione della doglianza si sofferma nella menzione dei precedenti giurisprudenziali che si sono avuti in argomento, ma anche dalle pronunce addotte dai ricorrenti a corredo delle tesi esposte (soprattutto cons. Stato 2020/1164) non sembrano potersi trarre le conclusioni auspiccate.

L'orientamento dei giudici che hanno esaminato la questione è nel senso che non sussiste la contraddittorietà tra il parere positivo e le prescrizioni imposte, ogni volta che queste ultime integrano delle condizioni sospensive per l'esecuzione degli atti impugnati o delle misure di monitoraggio da eseguirsi nel prosieguo.

Il tribunale amministrativo condivide questo orientamento, e nel merito nota che tutte le prescrizioni che corredano l'atto conclusivo della VIA rientrano in una delle categorie individuate dalla giurisprudenza, dal che l'infondatezza anche di questa censura.

12 L'ultimo motivo lamenta l'illegittimità delle deliberazioni del consiglio comunale di Pontinvrea (2018/14, 2018/24, 2018/25 e 2019/5) in quanto fondate sulla deliberazione di VIA: le conclusioni a cui il collegio è giunto a tale ultimo riguardo comportano la reiezione anche di questo motivo, né a diversa conclusione può indurre la dedotta incompletezza della convenzione sottoscritta tra la controinteressata e il comune di Pontinvrea, che sarebbe incompleta nel suo contenuto, e per ciò illegittima.

Il tribunale amministrativo nota che non è dedotta la natura dell'illegittimità lamentata, così come non è allegato il parametro normativo da cui deriverebbe tale conseguenza.

13 In conclusione il ricorso è infondato e va disatteso, potendosi eccezionalmente compensare le spese di lite tra tutte le parti, attesa l'oggettiva complessità del quadro normativo in cui si è inserito il contendere; soltanto l'onere del contributo unificato va dichiarato irripetibile, così come statuito anche dalla sentenza 324/2020 pronunciata su questioni analoghe da altra sezione di questo tribunale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda),

Respinge il ricorso a spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)